

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

Titolo II

IMPRESE TURISTICHE

Capo V - Agenzie di viaggio e turismo

Agenzie di viaggio e turismo

Sezione V - Vigilanza e sanzioni

Art. 96 - Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:

- a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 84;
- b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

- a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'articolo 9 del d.lgs. 111/1995;
- b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 91, comma 4;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla provincia, prevista all'articolo 91;
- d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
- e) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 85, comma 2;
- f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 84, commi 2 e 6; dall'articolo 87 e dall'articolo 90, comma 8.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

Titolo II

IMPRESE TURISTICHE

Capo V - Agenzie di viaggio e turismo

Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

Sezione V - Vigilanza e sanzioni

Art. 96 - Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:

- a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 84;
- b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

- f) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'articolo 9 del d.lgs. 111/1995;
- g) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 91, comma 4;
- h) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla provincia, prevista all'articolo 91;
- i) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
- j) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 85, comma 2;
- f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 84, commi 2 e 6; dall'articolo 87 e dall'articolo 90, comma 8.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.